



Approvazione del modello e definizione dei termini di presentazione della richiesta di attribuzione del credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, istituito dall'articolo 1, comma da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione del modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, istituito dall'articolo 1, comma da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

1.1 È approvato il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, con le relative istruzioni.

1.2 Il modello è utilizzato:

- dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per chiedere l'attribuzione del credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, come individuate all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015;

- dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per chiedere l'attribuzione del credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del predetto decreto applicata in ciascun periodo di imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, come individuate all'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015.

1.3 Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta è composto dall'informativa sul trattamento dei dati personali e dai riquadri contenenti i dati del soggetto richiedente, del rappresentante firmatario della richiesta, degli investimenti in attività finanziarie a medio o lungo termine e del credito d'imposta richiesto.

2. Decorrenza della misura agevolativa e individuazione delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate

2.1 Per gli enti di previdenza obbligatoria, il credito si calcola sulla base dei redditi di natura finanziaria realizzati o maturati in un periodo d'imposta e investiti in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nel medesimo periodo. Il credito viene determinato a partire dai redditi realizzati o maturati nel 2015 e dagli investimenti effettuati nel 2015. Qualora gli enti di previdenza obbligatoria percepiscano redditi di natura finanziaria assoggettati all'imposta sostitutiva prevista dagli articoli 5 (regime dichiarativo) e 7 (regime del risparmio gestito) del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con riferimento ai redditi sottoposti ai predetti regimi, gli stessi possono determinare il credito d'imposta relativamente agli investimenti effettuati in un periodo d'imposta con riferimento alle imposte sostitutive applicate ai redditi realizzati o maturati nel periodo d'imposta precedente. Qualora venga operata tale scelta, sui redditi maturati o realizzati nell'anno 2015, il credito d'imposta sarà riconosciuto sulla base degli investimenti in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine effettuati nel 2016 e la relativa richiesta sarà presentata nel 2017.

2.2 Per le forme di previdenza complementare, il credito si calcola sulla base del risultato di gestione maturato in un periodo d'imposta e investito in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nel periodo d'imposta successivo. Il credito viene determinato a partire dal risultato di gestione maturato nel 2014 e dagli investimenti effettuati nel 2015.

2.3 Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione alle imposte sostitutive e alle ritenute applicate sulla parte di base imponibile non riferibile agli investimenti in titoli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, anche nel caso in cui gli investimenti siano operati per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o nell'ambito di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. La comunicazione degli intermediari di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015 deve indicare esclusivamente le ritenute ed imposte sostitutive applicate sulla quota di redditi assoggettati ad imposizione in misura piena.

3. Reperibilità del modello

3.1 Il modello è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.

3.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento.

4. Modalità e termini di presentazione della richiesta

4.1 La richiesta è presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente oppure tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, attraverso i canali Entratel o Fisconline.

4.2 La richiesta, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentata, a decorrere dall'anno 2016, dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

4.3 La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato **“Creditoprevidenza”**, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.

4.4 I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al richiedente un esemplare cartaceo della richiesta predisposta con l'utilizzo del software suddetto, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. La richiesta, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dal richiedente, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.

4.5 Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della richiesta.

Motivazioni

L'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha istituito a decorrere dal periodo d'imposta 2015 un credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché delle forme di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015, disciplina le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito di imposta e individua le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali devono essere effettuati gli investimenti al fine di beneficiare del credito d'imposta.

In particolare, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto stabilisce che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati presentino, in via telematica, apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, secondo lo schema e i termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Secondo quanto disposto dal decreto, nella domanda i richiedenti indicando l'importo dei redditi e del risultato netto di gestione investito nelle attività di carattere finanziario a medio e lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto nonché l'importo massimo agevolabile ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto.

Al fine di assicurare ai richiedenti il tempo necessario per avere a disposizione i dati da indicare domanda di prenotazione delle risorse e tenuto conto della

decorrenza degli stanziamenti dal 2016, i termini di presentazione delle istanze sono stati fissati, a decorrere dall'anno 2016, dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

In attuazione delle citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento con il quale è approvato il modello da utilizzare per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta e sono stabiliti i termini di presentazione delle richieste.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994;

Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1996;

Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998;

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005;

Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 settembre 2015

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E DELLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

**(Art.1, commi da 91 a 94, legge 23 dicembre 2014, n. 190,
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015)**

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Dlgs n. 196/2003)

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il Dlgs n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per l'attribuzione del credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003).

Dati personali

I dati richiesti, sia quelli anagrafici sia quelli relativi ai costi agevolabili, devono essere forniti obbligatoriamente per poter ottenere l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 67-octies del decreto legge n. 83 del 2012. L'indicazione di dati non veri-fieri può far incorrere in sanzioni di carattere penale.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello, contenente la richiesta di attribuzione del credito d'imposta per i soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal Dlgs n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione, l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E DELLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

(Art.1, commi da 91 a 94, legge 23 dicembre 2014, n. 190,
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015)

RICHIEDENTE	Codice fiscale <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																		
	Denominazione <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																		
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA RICHIESTA	Codice fiscale del firmatario <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Cod. carica <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	Codice fiscale società <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																
	Cognome <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Nome <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		Sesso (M/F) <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>															
	Data di nascita giorno mese anno <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		Provincia (sigla) <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>															
INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIE A MEDIO O LUNGO TERMINE E CREDITO D'IMPOSTA RICHiesto	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">Importo massimo agevolabile</th> <th style="width: 20%;">Quota investita in attività finanziarie a medio o lungo termine</th> <th style="width: 20%;">relativa a redditi maturati nel periodo precedente</th> <th style="width: 20%;">Credito d'imposta richiesto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Enti di previdenza obbligatoria</td> <td> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> </td> </tr> <tr> <td>2. Forme di previdenza complementare</td> <td> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> </td> </tr> </tbody> </table>					Importo massimo agevolabile	Quota investita in attività finanziarie a medio o lungo termine	relativa a redditi maturati nel periodo precedente	Credito d'imposta richiesto	1. Enti di previdenza obbligatoria	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	2. Forme di previdenza complementare	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>						
	Importo massimo agevolabile	Quota investita in attività finanziarie a medio o lungo termine	relativa a redditi maturati nel periodo precedente	Credito d'imposta richiesto															
1. Enti di previdenza obbligatoria	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>															
2. Forme di previdenza complementare	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>															
RINUNCIA TOTALE A RICHIESTA PRECEDENTE	Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nella precedente richiesta inviata nell'anno in corso <input style="float: right; width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>																		
SOTTOSCRIZIONE	Firma del richiedente <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato al soggetto incaricato	Codice fiscale del soggetto incaricato <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																		
	Data dell'impegno giorno mese anno <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	Firma del soggetto incaricato <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>																	

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E DELLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

(Art.1, commi da 91 a 94, legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A COSA SERVE IL MODELLO E CHI LO UTILIZZA

Questo modello può essere utilizzato:

- dagli enti di previdenza obbligatoria per richiedere il credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai soggetti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che un importo corrispondente o una quota di tali redditi sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine;
- dalle forme di previdenza complementare per richiedere il credito d'imposta pari al 9 per cento dell'ammontare del risultato netto di gestione assoggettato all'imposta sostitutiva e investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

L'Agenzia delle Entrate determina la percentuale del credito d'imposta spettante sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare per ciascun anno e l'ammontare del credito d'imposta richiesto. La percentuale è comunicata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta solo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 241/1997, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la misura percentuale del credito spettante sul sito internet www.agenziaentrate.it, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate; il mancato utilizzo di tali servizi comporta il rifiuto dell'operazione di versamento.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La richiesta va presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, a decorrere dall'anno 2016, **dal 1° marzo al 30 aprile** di ciascun anno.

La trasmissione della richiesta può essere effettuata:

- direttamente;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale;
- tramite gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

L'invio della richiesta avviene utilizzando i canali Entratel o Fisconline. In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al richiedente, insieme alla ricezione della domanda o all'assunzione dell'incarico per predisporla, l'impegno a trasmetterla in via telematica all'Agenzia. La data di questo impegno, insieme alla sottoscrizione del soggetto incaricato e all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "**Impegno alla presentazione telematica**".

Il soggetto incaricato è tenuto a consegnare al contribuente una copia della richiesta trasmessa e della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati. La prova della presentazione è data dalla comunicazione con cui l'Amministrazione attesta di averla correttamente ricevuta.

Il richiedente, dopo aver firmato la richiesta per confermare i dati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "**Creditoprevidenza**", disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

DOVE TROVARE IL MODELLO

Il modello e le relative istruzioni possono essere scaricati dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. In alternativa, può essere prelevato da altri siti internet, purché coincida in struttura e sequenza con quello approvato.

COME SI COMPILA

Ogni contribuente può presentare in ciascun anno un'unica richiesta. Se il contribuente presenta più richieste, sarà ritenuta valida l'ultima trasmessa entro il termine di scadenza (30 aprile).

RINUNCIA AL CREDITO D'IMPOSTA

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una richiesta già inviata nello stesso anno, può presentare una **rinuncia totale**, utilizzando questo stesso modello e barrando la casella "Rinuncia totale a richiesta precedente". In tal caso, il riquadro "Investimenti in attività finanziarie a medio o lungo termine e credito d'imposta richiesto" non va compilato. Occorre compilarlo, invece, in caso di **rinuncia parziale**, indicando un ammontare del credito richiesto inferiore a quello indicato nell'ultima domanda presentata. Le richieste di rinuncia totale o parziale al credito possono essere presentate anche successivamente alla scadenza del termine di presentazione ma entro il medesimo anno.

DATI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente deve indicare, oltre al proprio codice fiscale, la denominazione che risulta dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

DATI DEL RAPPRESENTANTE CHE FIRMA LA RICHIESTA

In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta, il "**Codice carica**" corrispondente e i dati anagrafici richiesti. Il codice carica può essere individuato nella tabella delle istruzioni ai modelli di dichiarazione Unico, pubblicati sul sito internet www.agenziaentrato.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Modelli di dichiarazione". Se la richiesta è presentata da una società per conto del richiedente, va compilato anche il campo "**Codice fiscale società**" e va indicato il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la richiesta e il richiedente (per esempio, la società che presenta la domanda in qualità di rappresentante legale del dichiarante indica il codice carica 1).

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIE A MEDIO O LUNGO TERMINE E CREDITO D'IMPOSTA RICHIESTO

In questo riquadro occorre indicare l'importo dei redditi e del risultato netto di gestione che è stato investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine nell'anno precedente a quello della richiesta e l'importo massimo agevolabile.

Il **rigo 1** deve essere compilato dagli enti di previdenza obbligatoria.

Nella **colonna 1** deve essere indicata la differenza tra l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura del 26 per cento e l'ammontare delle stesse qualora fossero state applicate nella misura del 20 per cento (importo massimo agevolabile).

Nella **colonna 2** va indicata la quota di reddito investita in attività finanziarie a medio e lungo termine.

La **colonna 3** va compilata solo se gli enti di previdenza obbligatoria che percepiscono redditi di natura finanziaria assoggettati all'imposta sostitutiva prevista dagli articoli 5 (regime dichiarativo) e 7 (regime del risparmio gestito) del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, determinano il credito d'imposta con riferimento alle imposte sostitutive applicate ai redditi, sottoposti ai predetti regimi, realizzati o maturati nel periodo d'imposta precedente a quello di effettuazione degli investimenti (ad esempio, redditi maturati o realizzati nell'anno 2015, investimenti in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine effettuati nel 2016 e richiesta del credito d'imposta nel 2017). In tale ipotesi, in questa colonna va indicata la quota di colonna 2 investita in attività finanziarie a medio e lungo termine riferita ai redditi realizzati o maturati nel periodo d'imposta precedente a quello degli investimenti.

Nella **colonna 4** va indicato l'importo del credito d'imposta richiesto pari al 6 per cento dell'importo di colonna 2; tale importo non può superare quello indicato nella colonna 1.

Il **rigo 2** deve essere compilato dalle forme di previdenza complementare.

Nella **colonna 1** va indicato il 9 per cento del risultato netto di gestione assoggettato effettivamente all'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Nella **colonna 2** va indicata la quota del risultato di gestione investita in attività finanziarie a medio e lungo termine.

Nella **colonna 3** va indicato l'importo del credito d'imposta richiesto pari al 9 per cento dell'importo di colonna 2; tale importo non può superare quello indicato nella colonna 1.

Gli importi vanno espressi in euro con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56); per difetto, se inferiore a questo limite (es.: 55,49 diventa 55).

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

In questa sezione il soggetto incaricato deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.